

N. 01612/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01571/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2011, proposto da:
M.A.F.F. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mascheroni,
domiciliata presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;

contro

Comune di Lodi Vecchio, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in
giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del protocollo n. 2908 del 18.06.2011, notificata in pari data a mezzo fax, con cui il comune di Lodi vecchio - ufficio tecnico comunicava che la pratica di denuncia di inizio attività edilizia del 18-02-2011 n. 03/2011, protocollo n. 1683, non poteva essere accolta;
- di tutte le comunicazioni intercorse tra le società M.a.f.f. s.r.l. e il comune di Lodi Vecchio;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso

con quello impugnato;

e per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la nota prot. n. 2908 del 18.3.2011, il Comune di Lodi Vecchio ha inibito l'attività edilizia oggetto della denuncia di inizio attività presentata il 18.2.2011 dalla Maff s.r.l., in quanto la distanza del nuovo fabbricato dalla strada denominata "diramazione Viale Europa" risulta essere inferiore a quella minima prevista dall'art. 28 delle n.t.a.

Avverso tale determinazione insorge la ricorrente, articolando le seguenti doglianze: violazione del d.P.R. n. 380/2001 e della l. n. 241/1990, eccesso di potere, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sviamento, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto, violazione del criterio del giusto procedimento amministrativo e delle garanzie procedurali.

La ricorrente chiede, inoltre, la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, subito in conseguenza del ritardo nella edificazione e, nell'ipotesi in cui il provvedimento sia riconosciuto legittimo, il risarcimento del danno patrimoniale patito, pari al valore attuale dei beni.

All'udienza 5 aprile 2012 il ricorso è trattenuto in decisione.

La domanda di annullamento è fondata.

L'art. 28 delle n.t.a. del piano regolatore comunale disciplina le distanze minime fra gli edifici tra i quali sono interposte strade destinate al traffico di veicoli, riproducendo le prescrizioni di cui all'art. 9, d.m. n. 1444/1968.

La definizione di strada cui queste disposizioni fanno riferimento, in linea con l'art.1 del codice della strada, va riferita alle sole aree ad uso pubblico destinate alla circolazione, essendo tali norme finalizzate a disciplinare le fasce di rispetto delle costruzioni ai fini della sicurezza della circolazione (si richiamano al riguardo le motivazioni espresse, in una fattispecie analoga, dal Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2011, n. 3868).

Nel caso di specie, l'amministrazione ha invece ritenuto applicabile la normativa in questione per il solo fatto che si tratta di strada con passaggio di veicoli, circostanza meramente fattuale che non coincide con l'uso pubblico della strada.

L'accertamento in ordine alla natura pubblica di una strada presuppone, invero, l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico, e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente, a tal fine, l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico, né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta (Cassazione civile, sez. II, 07 aprile 2006, n. 8204).

Il provvedimento impugnato è quindi affetto dai vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. Le ulteriori censure possono essere assorbite.

La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta perché la società ha tempestivamente ottenuto la tutela cautelare richiesta ed anche poiché non è stata offerta, in corso di giudizio, una prova dei danni derivanti del ritardo nella edificazione, mediante l'allegazione di precise circostanze di fatto.

Per le ragioni esposte la domanda di annullamento è fondata e va quindi accolta. Va invece respinta la domanda di risarcimento dei danni.

Sussistono giustificati motivi, quali la soccombenza della ricorrente sulla domanda risarcitoria, per denegare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese denegate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)